

**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
NUOVI MASSIMALI E MINIMALI PER L'ANNO 2023 (AUMENTATI DELL'8,1% RISPETTO A QUELLI
DEL 2022)**

“A seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, con decorrenza 1 gennaio 2023, gli **importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per gli agenti e rappresentanti di commercio** sono stati “aggiornati”; è quanto reso noto dall'ENASARCO il 7 marzo scorso.

L'aggiornamento di cui si tratta - giova evidenziarlo - ha comportato l'**aumento degli importi**, rispetto a quelli del 2022, **dell'8,1%** (pari alla percentuale di crescita, in media, lo scorso anno, dei prezzi al consumo); **nel 2023, infatti:**

- per gli **agenti plurimandatari**, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (119,00 euro a trimestre);
- per gli **agenti monomandatari**, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 42.435,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 950,00 euro (237,50 euro a trimestre).

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale.

Il minimale è dovuto se l'agente, nel corso dell'anno, ha maturato delle provvigioni; se il rapporto di agenzia è del tutto improduttivo, nell'anno solare, il minimale non è dovuto.

Il minimale è annuo, ma è frazionabile per quote trimestrali in ragione della effettiva durata del rapporto.

La casa mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell'agente, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell'agente.